

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato BIANCA MAGARO'

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 10/19

In data 18 giugno 2019 il GSN emetteva un provvedimento del seguente preciso tenore :<<-
*vista la segnalazione, a mezzo mail, del 12 Giugno 2019, pervenuta da parte della Procura Federale ai sensi dell'art 38 lett B) R.G. avente ad oggetto la denuncia proveniente dalla sigra **ROBERTA RAVELLO** lrpt della **HORSE ANGELS ODV**, associazione che si occupa di tutela di equidi a livello nazionale, riconosciuta con DM 2/2017, e inoltrata alla P.F. in data 11.6.2019;*

- rilevato che la segnalazione ha ad oggetto la circostanza secondo la quale la denunciante avrebbe appreso dai social e, in particolare, da alcuni post su facebook, riguardanti un concorso svoltosi il 9 giugno 2019, che due amazzoni sarebbero state fermate dalla Giuria e non ammesse alla partecipazione al concorso a causa dello stato di grave dimagrimento dei rispettivi cavalli;

-rilevato che ai detti post erano allegate foto degli equidi che a parere della dott.ssa Ravello sarebbero apparsi in condizioni di cachessia; che la medesima Dott.ssa Ravello ha interessato della vicenda la ASL di competenza, di concerto con il Presidente Regionale Fise Lombardia Cav. Orlandi e che la Asl ha confermato di avere preso in carico il caso;

-considerato che, in ogni caso, emerge dalla denuncia che le due amazzoni SONIA RAMAZZINI su ALEXSANDER e C. M. su GRATUS, sarebbero state escluse dalla competizione su decisione della Giuria del Centro Ippico Brianteo di Lenate sul Seveso in data 9.6.2019, a causa dell' accertata impossibilità degli equidi di sostenere la competizione e che, dall'esame dei post, emergerebbe che le stesse si sarebbero lamentate con la Giuria a causa della decisione assunta;

*- rilevato che, dall'esame di quanto segnalato e allo stato degli atti potrebbero configurarsi comportamenti antiregolamentari a carico di **SONIA RAMAZZINI E C. M.**, salva l'identificazioni dei rispettivi istruttori e dei proprietari dei cavalli ALEXSANDRE E GRATUS nonché ulteriori approfondimenti;*

- visti gli artt 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia,

FISSA

la data in cui assumerà la pronuncia, tenuto conto degli incombenti istruttori, per il giorno 6 Luglio 2019,

MANDA

alla Segreteria O.d G., con le modalità di cui all'Ordine di Servizio n. 2/2019 della Segreteria Generale, di :

- 1. acquisire le schede di tesseramento di **SONIA RAMAZZINI e C. M.**;*

- 2
2. *acquisire le schede dei cavalli **ALEXSANDER** e **GRATUS**, eventualmente accedendo ai documenti del concorso del 9.6.2019 presso il Centro Ippico Brianteo, e dei relativi proprietari;*
 3. *individuare e acquisire le schede di tesseramento degli **ISTRUTTORI DI SONIA RAMAZZINI E C. M.** anche per il tramite dei loro circoli di appartenenza;*
 4. *acquisire i riferimenti dei circoli di appartenenza delle amazzoni;*
 5. *acquisire tutti i documenti ufficiali relativi alla gara;*

6. *acquisire i nominativi di tutti i componenti della GIURIA del detto concorso,*

MANDA

*Alla Segreteria Organi Di Giustizia di comunicare, ai sensi dell'art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento a **SONIA RAMAZZINI e C. M.**, anche in persona degli esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 ultimo cpv in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, quindi agli indirizzi di posta elettronica presenti nelle schede di tesseramento e/o a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, per i soli atleti, presso la sede dell'associazione di pertinenza **con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 31 comma 2 Regolamento Di Giustizia.***

RISERVA

Ogni altro provvedimento ai sensi dell'art 40 comma 4 all'esito degli adempimenti istruttori,

AVVERTE

le parti che ai sensi dell'art 40 comma 1 R.G., hanno facoltà di presentare memorie e/o documenti entro due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, a pena di irricevibilità,

AVVERTE

le parti che le successive comunicazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art 31 comma 1 del Regolamento di Giustizia, pertanto esse sono onerate della comunicazione degli indirizzi pec alla Segreteria Organi di Giustizia, in mancanza dei quali le comunicazioni successive alla prima si effettueranno mediante deposito presso la Segreteria dell'Organo procedente e si avranno per conosciute con tale deposito ai sensi dell'art. 31 comma 3 Regolamento di Giustizia,

Roma, lì 18 Giugno 2019 il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Bianca Magarò>;

In seguito agli approfondimenti istruttori eseguiti, emergeva che il Presidente Di Giuria, Edoardo Mascheroni, nell'allegato "E" alla sua relazione, relativa al concorso Nazionale C0, tenutosi a Lentate sul Seveso in data 9 Giugno 2019, presso il C.I. Brianteo, aveva evidenziato la circostanza secondo la quale il cavallo di nome GRATUS, passaporto FISE 27367/K, presentava la seguente irregolarità :<< eccessivo scadimento della massa muscolare >> e che il cavallo di nome ALEXANDER, passaporto Fise n. 27858 BXX, presentava la seguente*

irregolarità : << *eccessivo scadimento della massa muscolare*>> e che, pertanto, con il conforto del veterinario Dott. Rodolfo Ferrario, entrambi i cavalli non erano stati autorizzati dalla Giuria alla partenza. Sul medesimo allegato "E" veniva, inoltre, riportata la seguente dicitura : << *l'istruttore LUCA MINORINI dichiara che entrambi i soggetti sono in terapia per una forma gastritica*>>. Successivamente, in data 19.6.2019, perveniva in P.F. la nota, a firma del Cav. Orlandi, Presidente del C.R. Lombardia, il quale confermava le circostanze di cui sopra, dichiarando che i cavalli dell'istruttore Luca Minorini <<sono stati dichiarati inabili a partecipare alle gare dato lo stato di assoluta magrezza constatato dal veterinario Dott. Rodolfo Ferrario>> e che <<detti cavalli dovevano gareggiare con la junior M. C. e con la senior RUSPINI GIULIA>>.

Nelle more, venivano acquisite le schede di tesseramento dei cavalli e delle amazzoni, nonché la scheda di affiliazione del CENTRO IPPICO SERPIO ASD, del quale il sig Luca MINORINI risultava Presidente e ricopriva anche la qualifica di istruttore federale di I° livello. Quanto alla proprietà dei cavalli, risultava agli atti della Federazione che la proprietà del cavallo Aleksander fosse in capo alla società TOP PAARDEN srl mentre nulla emergeva in relazione alla proprietà del cavallo Gratus.

Stanti tali risultanze, lo scrivente GSN apriva procedimento disciplinare in data 2.7.2019 a carico di **LUCA MINORINI**, della **ASD CENTRO IPPICO SERPIO** in persona del lrpt, di **RUSPINI GIULIA** e di **M. C.** in persona di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, e della srl proprietaria del cavallo Alexander **TOP PAARDEN SRL** in persona del lrpt, fissando la data della pronuncia per il giorno **12 Luglio 2019** e concedendo i termini regolamentari per la presentazione di memorie difensive.

Pervenivano, nei termini, memorie difensive di Luca Minorini, Giulia Ruspini e Milena Maternini n.q. esercente responsabilità genitoriale sulla minore M. C..

Dalla memoria Minorini si poteva finalmente avere un quadro più chiaro della situazione dei due cavalli, Aleksander e Gratus, in particolare si chiariva che il cavallo Aleksander nel 2019 era stato dato in mezza fida ma con uso esclusivo a Giulia Ruspini, con la quale ha effettuato tre concorsi nell'anno; che il cavallo Gratus era stato dato anch'esso in mezza fida all'amazzone junior M. C. (non si indica la data) con la quale, nel 2019, ha disputato quattro concorsi.

Per quanto concerne lo stato di salute dei cavalli, il Minorini rivelava che il cavallo Aleksander, nato nel 2005 e da lui montato dal marzo 2013, già dal marzo 2014 aveva mostrato segni di dimagrimento e che, dal 2014 in poi, era stato sottoposto a numerosi controlli e indagini diagnostiche che avevano evidenziato problematiche a livello gastrico, che, sebbene curate come da prescrizioni dei veterinari interpellati, a detta sempre dell'inculpato, non avendo prodotto i miglioramenti sperati, lo avevano indotto nel 2016 a ritirare il cavallo dalle

competizioni di alto livello agonistico e lasciarlo solo per le gare amatoriali. Nel 2017 il detto equino era stato messo al prato per l'intero anno, date le sue precarie condizioni di salute, e nel 2018 è stato rimesso in lavoro in ambito amatoriale, montato solo da allievi con patente di tipo B, fino all'uso esclusivo di cui sopra nel 2019. Per quanto concerne Gratus, il Minorini afferma di esserne proprietario dal 2018, avendolo acquistato dal sig Camillo Rangone già malmesso fisicamente, molto magro e con pelo opaco. Viste tali condizioni il Minorini afferma di averne curato l'alimentazione e che, solo in data 2.3.2019, lo avrebbe sottoposto a visita medica, che avrebbe riscontrato, anche in tal caso, gastrite cronica con trattamento con ranitidina che prosegue a tutt'oggi.

Per entrambi gli equini il Minorini precisa che nessun veterinario, tra quelli che hanno visitato o avuto in cura gli stessi, oppure tra quelli che li hanno avuti presenti nei concorsi che hanno disputato precedentemente a quello di cui trattasi nel presente procedimento, ha mai sconsigliato la pratica agonistica e/o amatoriale. Non avendo avuto veti di tal genere, il Minorini ha ritenuto non sussistere pregiudizio per i cavalli che, peraltro, aveva affidato in uso esclusivo alla Ruspini e alla C.

Precisa, inoltre, l'incolpato di volersi assumere l'intera responsabilità di quanto accaduto, anche tenuto conto della sua esperienza ultraventennale e chiede in via principale il proscioglimento, in via subordinata che gli venga applicata una misura alternativa consistente nell'aiuto in scuderia grooming e assistenza cavalli presso il CI il Dosso come da successiva nota inviata il 9/7/2019 dallo stesso Centro Ippico.

Nelle loro memorie difensive, le siggre Ruspini e C., come rappresentata, precisano rispettivamente, la C. che il cavallo Gratus, da quando ne ha la mezza fida, Giugno 2018, lo ha trattato nel migliore dei modi, curandolo e dedicandogli le dovute attenzioni, non notando mai segni di affaticamento o sudorazione e che, durante la partecipazione ai quattro concorsi precedenti a quello di cui trattasi, nessuna obiezione era stata sollevata sulla partecipazione di Gratus e sulle sue condizioni di salute; per quanto concerne il cavallo Alexsander, la Ruspini afferma di essere stata a conoscenza della gastrite cronica da cui era affetto il cavallo, che lei lo monta solo due volte a settimana ma non lo ha mai visto affaticato o affannato e che nelle due precedenti competizioni cui ha partecipato prima di quella di cui trattasi, il cavallo non era stato fermato, né erano state mosse obiezioni dai giudici di gara o dal veterinario del C. Ippico. Successivamente rinviata la data della pronuncia al 24.7.2019, a causa dell'incompletezza del contraddittorio, non essendo pervenuto l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata alla Top Paarden, la quale non presentava nelle schede Fise né un indirizzo mail, né reperimento telefonico, il Minorini, con apposita nota integrativa del 18.7.2019, affermava e

documentava di essere anche unico proprietario del cavallo Alexsander per averlo acquistato proprio dalla Top Paarden srl nell'anno 2013. Non perveniva alcuna memoria da parte del CI Serpio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'accadimento da cui ha avuto origine il presente procedimento, sul quale si sono accavallate varie segnalazioni, provenienti da Organi Federali, dal Presidente di Giuria, da informazioni assunte dai social, ha suscitato inevitabilmente scalpore e sgomento, in quanto è un dato di fatto, e documentalmente provato, che il veterinario del concorso ippico di cui trattasi, in data 9.6.2019, dott. Ferrario, abbia deciso, dopo aver visionato lo stato degli equidi Gratus e Alexsander, che i medesimi non fossero in grado di sostenere la competizione a causa dell' <<eccessivo scadimento della massa muscolare >>.

Orbene, la successiva dichiarazione del Minorini, anch'essa posta a verbale e non contestata, mediante la quale si afferma che <<entrambi i soggetti sono in terapia per una forma gastritica>> non può che rafforzare il giudizio di avventatezza con la quale l'istruttore Minorini, che da anni conosceva le patologie croniche che affliggevano entrambi i cavalli, Alexsander addirittura dal 2014, abbia deciso di portare in concorso il 9 Giugno 2019 entrambi i cavalli, i quali nella situazione contingente presentavano un'evidenza oggettiva, che il veterinario ha riscontrato, e cioè uno scadimento della massa muscolare tale da indurre il sanitario ad escluderli, per la migliore tutela della loro salute, dalla competizione.

Il dott. Ferrario ha, quindi, basato la sua decisione su una oggettiva constatazione, ovverosia che i cavalli presentavano una massa muscolare che, aldilà di ogni ragionevole considerazione medica, era tale da sconsigliare il loro impiego nelle competizioni, ignorando quale ne fosse la causa, successivamente rivelata dal Minorini.

E' chiaro ed evidente, quindi, che non è assolutamente indicativo il fatto che nelle precedenti competizioni nessuno abbia mosso obiezioni sulla partecipazione dei detti cavalli ai concorsi, in quanto ben avrebbe potuto essere il loro stato di salute complessivo sicuramente migliore di quello che si è presentato agli occhi della Giuria e del Dott. Ferrario.

A ciò si deve aggiungere che istruttore e cavaliere di lungo corso, il Minorini avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione allo stato di salute dei due cavalli in quelle giornate di concorso o, comunque, prima di ogni concorso sarebbe stato opportuno che vi fosse il nulla osta del veterinario del Centro Ippico, il quale attestando la patologia cronica e la cura cui i cavalli erano sottoposti, avrebbe potuto accertare se di volta in volta essi erano predisposti o meno ad affrontare un concorso.

In ogni caso, si deve riconoscere che, dalla copiosa documentaizone depositata in atti dal Minorini, egli abbia dimostrato di non essere incorso in conclamate omissioni circa gli accertamenti medici fatti eseguire sui cavalli nel corso degli anni, al fine di giungere alla diagnosi definitiva e alla cura che il veterinario Castelli attesta abbiano seguito.

Si tratta, quindi, a parere di questo Giudice, di un comportamento circoscritto al concorso svolto a Giugno al CI Brianteo in relazione al quale si è manifestata una negligenza nella tutela dei cavalli.

Il Regolamento Veterinario, inoltre, prevede la ranitidina come farmaco autorizzato, pertanto ben avrebbe potuto e dovuto il Minorini fornire preliminarmente alla Giuria del concorso le informazioni mediche inerenti i cavalli, in modo da metterne a conoscenza il veterinario di concorso e consentire una migliore tutela degli equidi, i quali, in ogni caso, non appaiono essere stati tutelati in tale circostanza nella migliore maniera, né dal proprietario, né dall'istruttore, né dal Circolo Ippico, né dalle amazzoni, le quali non possono andare esenti da responsabilità, trattandosi di una circostanza oggettiva e della violazione di un generale dovere di tutela del benessere del cavallo.

Rammentiamo, a puro titolo esemplificativo, il **CONCETTO DI IDONEITA' DEL CAVALLO**

Il cavallo coinvolto in eventi FISE, prima di essere ammesso a competere, deve essere giudicato in idonea forma fisica e mentale, ovvero privo di patologie in atto, in buona salute e non deve manifestare comportamenti riferibili ad affaticamento o a sostanziale ribellione al conducente con evidenti tentativi di sottrazione all'attività richiestagli.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, potranno essere giudicati non idonei i cavalli che presentino sanguinamenti, abbiano lesioni cutanee (come per es. ferite, dermatiti, dermatosi, etc.), specie se nelle zone delle corone, del pastorale o degli stinchi, animali evidentemente sofferenti o doloranti e soggetti con lesioni giudicate indecorose per la loro dignità.

Il CODICE DI CONDOTTA FEI PER IL BENESSERE DEL CAVALLO ,inoltre, per il quale <<

La Federazione Equestre Internazionale (FEI) chiede che tutti i partecipanti agli Sport Equestri aderiscano al Codice di Condotta FEI, che concordino e accettino che il benessere del cavallo deve essere anteposto e non subordinato alle influenze sportive ed economiche. Pertanto anche la FISE ha acquisito il Codice di Condotta FEI e, in particolare, si dovrà aderire ai seguenti punti:

1. Benessere generale- omissis-

2. Preparazione per gareggiare

a. Allenamento e competizioni

-omissis.-

b. Stato di salute

Nessun cavallo che mostri sintomi di malattia, zoppia o altri significativi disturbi o condizioni cliniche pre-esistenti potrà competere o continuare a competere. Il parere del veterinario dovrà essere richiesto ogni qualvolta esista un dubbio.>>

Tenuto conto dell'art 1 del Regolamento di Giustizia Fise, comma 1 e comma 2, dell'art 2 Codice di comportamento Sportivo Coni e delle norme su richiamate, facenti parte del Regolamento Veterinario e dei principi posti alla base della tutela del benessere del cavallo, ritenendo che la misura alternativa richiesta dal Minorini, peraltro non integrante i requisiti di cui all'art 12 R.G., non sia congrua e idonea per l'assolvimento della sanzione da irrogare,

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, irroga al tesserato **Luca Minorini** la sanzione della sospensione dalla qualifica di istruttore, di cui all'art 6 lettera e) R.G., per il periodo di **mesi due**; irroga alla **ASD Centro Ippico SERPIO** in persona del lrpt, la sanzione dell'ammenda di **euro 500,00** di cui all'art 6 lettera c) R.G.; al tesserato **Luca Minorini nella qualità di proprietario dei cavalli** Alexsander e Gratus, la sanzione dell'ammenda di **euro 500,00**; irroga alla tesserata **GIULIA RUSPINI** la sanzione della censura di cui all'art. 6 lettera b) R.G ; irroga alla tesserata **M.C.** la sanzione della censura di cui all'art. 6 lettera b) R.G.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento a **LUCA MINORINI**, alla **ASD CENTRO IPPICO SERPIO** in persona del lrpt, a **RUSPINI GIULIA** e a **M. C.** in persona di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ai noti indirizzi. Ordina la pubblicazione.

Roma, lì 24 Luglio 2019

il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò